



COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 3 del 24-06-2020

Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE "TARIFFA A CORRISPETTIVO TARIP" APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 28/03/2018.-

L'anno **duemilaventi** addì **ventiquattro** del mese di **giugno** alle ore **19:30**, nella Residenza Comunale per determinazione del Presidente si è riunito il Consiglio Comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto:

GROSSO CLAUDIO	Presente
CESARATO ALESSANDRO	Assente
BALDONI CRISTINA	Assente
MAZZON CELESTINO	Presente
BORGA FILIPPO	Presente
PIAZZA ANTONIO	Presente
GASPARINI CRISTINA	Presente
MARCASSA MAURO	Presente
BONESSO VITTORINA	Presente
Giomo Raffaella	Assente
Pavan Roberto	Assente
RONCHIN CLAUDIA	Assente
PETRUZZI EZIO	Assente

Assiste alla seduta Pontini Claudio nella sua qualità di Segretario Generale. MARCASSA MAURO nella sua qualità di PRESIDENTE, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri:

PIAZZA ANTONIO

GASPARINI CRISTINA

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'odierna adunanza.

II CONSIGLIO COMUNALE

- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

La parola al dr. Gasparello. Prego!

- DR. GASPARELLO

Grazie e buonasera a tutti!

Con questa delibera andiamo modificare il Regolamento della tariffa TARIP, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 2018 e inadeguato alla situazione di fatto e normativa, in quanto, a seguito di una richiesta inoltrata dalla Città Metropolitana al MEF, Dipartimento delle Finanze, è risultato che il tributo deve essere applicato all'intera tariffa e non solo sulla quota fissa, come era previsto dal nostro Regolamento.

Pertanto, si va solamente a normare il Regolamento Tarip vigente. La tariffa viene quindi applicata non solo sulla quota fissa, ma alla quota intera.

La Tefa è un tributo che va versato alla Città Metropolitana e utilizzato, secondo normativa di legge, per interventi di carattere ambientale.

La modifica riguarda l'art. 18 e il comma 2 dell'attuale Regolamento Tarip. E' una rettifica tecnica che viene apportata al nostro Regolamento e che riguarda appunto questa nuova normativa da applicare.

Dopodiché;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28/03/2018 è stato approvato il nuovo regolamento comunale relativo alla Tariffa a Corrispettivo TARIP per l'applicazione a decorrere dal 01/01/2018 della tariffa puntuale a natura corrispettiva per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani;

Premesso che l'art. 18, comma 2, del Regolamento in oggetto dispone "Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Venezia sull'importo della Quota Fissa della tariffa sui rifiuti che viene determinata sulla base delle superfici imponibili, ai sensi rispettivamente dell'art. 11 per le utenze domestiche e dell'art. 12 per le utenze non domestiche.

Constatato che si rende necessario modificare il Regolamento stesso per adeguarlo alla reale situazione di fatto nonché normativa stante che, a seguito della richiesta di parere inoltrata dalla Città Metropolitana al MEF Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale Ufficio XII - il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente meglio conosciuto come TEFA, deve essere applicato non solo sulla parte fissa della tariffa ma anche sulla parte variabile, come risulta dalla comunicazione Rif. Prot. DLTFE ingresso n. 12528 del 25.03.2019;

Ravvisata di conseguenza la necessità di provvedere alla modifica dell'art. 18, comma 2, prevedendo che la TEFA sia applicata anche sulla parte variabile della tariffa oltre che sulla parte fissa;

Visto il prospetto predisposto con l'indicazione dell'articolo da variare del già citato regolamento TARIP attualmente in vigore, il quale riporta nella colonna di sinistra l'art. 18 attualmente in vigore e nella colonna di destra lo stesso articolo con la modifica da approvare e che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale di essa (Allegato A)

Preso atto che la presente deliberazione dovrà essere inviata, secondo la normativa vigente, per la pubblicazione telematica, sul portale informatico del MEF – Dipartimento delle Finanze;

Visti:

- il Decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.;
- l'art. 52 del decreto legislativo 446/97 "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni" che ha attribuito ai Comuni la facoltà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l'art. 42, comma 2, lettera a) e f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio la competenza, rispettivamente, in materia di regolamenti e di istituzioni e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- il D.Lgs. 446 del 15/12/1997;
- il Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

Acquisiti i pareri previsti dagli artt.147 bis, comma 1 e 49, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Con n. 7 (sette) voti a favore, espressi in modo palese per alzata di mano;

DELIBERA

1. di modificare, a decorrere dal giorno 01.01.2020, l'art. 18 del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva TARIP, così come risulta nella colonna destra della tabella allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale di essa (Allegato A);
2. di inviare, secondo la normativa vigente, la presente deliberazione, per la pubblicazione telematica, sul portale informatico del MEF-Dipartimento delle Finanze;

Infine, ai sensi dell'art.134, comma 4 del *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*, Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000, la presente deliberazione, con n. 7 (sette) voti favorevoli, espressi in modo palese per alzata di mano, viene dichiarata all'unanimità immediatamente eseguibile.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 3 del 24-06-2020

O G G E T T O

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE "TARIFFA A CORRISPETTIVO TARIP" APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 28/03/2018.-**

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

**Il PRESIDENTE
MARCASSA MAURO**

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005)

**Il Segretario Generale
Pontini Claudio**

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005)

MODIFICHE ALL'ART. 18 DEL REGOLAMENTO TARIP
Tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva
Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 28/03/2018

ART. 18 Tributo Provinciale	ART. 18 Tributo Provinciale
<ol style="list-style-type: none">1. Ai soggetti passivi della tariffa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Venezia sull'importo della Quota Fissa della tariffa sui rifiuti che viene determinata sulla base delle superfici imponibili, ai sensi rispettivamente dell' art. 11 per le utenze domestiche e dell'art. 12 per le utenze non domestiche.3. Il tributo provinciale è riscosso congiuntamente alla tariffa e riversato all'Amministrazione Provinciale con i tempi e le modalità concordate con quest'ultima o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione l'Ente gestore ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19 D.Lgs. 504/92.	<ol style="list-style-type: none">1. Alle tariffe è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Venezia sull'importo della tariffa sui rifiuti.3. Il tributo provinciale è riscosso congiuntamente alla tariffa e riversato all'Amministrazione Provinciale con i tempi e le modalità concordate con quest'ultima o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione l'Ente gestore ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19 D.Lgs. 504/92.